




COMUNE DI SCALDASOLE
Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE Tel. +39 0382997454 Fax +39 0382996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it

ORDINANZA N. 3/2008

IL SINDACO

- Considerato che nel territorio comunale è presente un'area verde pubblica destinata a parco giochi.
- Ritenuto opportuno predisporre una specifica regolamentazione sull'utilizzo di tale area al fine di evitare atti vandalici e disturbo della quiete pubblica, nonché garantire la sicurezza degli utenti, in particolare di quelli in più giovane età.
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA:

1. Le attrezzature da gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non superiore a 10 anni.
2. Il divieto di accesso nell'area predetta:
 - a) ai cani, anche se tenuti al guinzaglio;
 - b) ai velocipedi;
 - c) ai veicoli a motore.
3. Il divieto di:
 - a) giocare a pallone (eccezione fatta per i bambini di età non superiore a 10 anni);
 - b) abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - c) danneggiare l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.

Gli utenti saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate.

L'accesso al parco giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come l'uso improprio dei giochi e delle attrezzature declina da ogni responsabilità l'amministrazione comunale.

Chiunque non ottemperi a quanto prescritto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da € 25,00 a € 500,00, determinata successivamente in base alla gravità della violazione.

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 1034/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/1971).

Scaldasole, 17 luglio 2008.



Il Sindaco
Luigi Rabeschi
Luigi Rabeschi